



Tribunale ordinario di Milano
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari, letti gli atti, esaminata la richiesta del P.M. con la quale si chiede l'emissione di decreto di con
 1.

DECRETO PENALE DI CONDANNA
 (Art. 565 c.p.p.)

N. [REDACTED] / 20
 Iscr. Registro notizie di reato

N. [REDACTED] / 20 R.
 di Decreto Penale

N. _____ C.P.

N. _____ D. Pen.

Opposizione Presentata il: _____

Da _____

Dec. Pen. Divenuto Esecutivo il: _____

Fatta Scheda il: _____

E' Copia conforme all'originale

Milano _____

Imputati

del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 483 c.p. in relazione all'art. 76 del D.P.R. 445/00, perché, durante un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione CC di [REDACTED] di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, in concorso tra loro, affermavano falsamente un fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità. Segnatamente in sede di autocertificazione dichiaravano entrambi di svolgere attività motoria nei pressi della loro residenza, circostanza non rispondente al vero, in quanto gli stessi erano sorpresi a fumare e parlare insieme a [REDACTED] loro conoscente, senza una valida giustificazione della loro presenza presso la di lui abitazione.

Fatto commesso in [REDACTED] il 17.03.20.

Ritenuto

- che l'esame degli atti e le investigazioni compiute convincono della responsabilità dell'imputato;
- che va accolta la richiesta di pena pecuniaria formulata dal P.M.

P. Q. M.

Condanna gli imputati, in solido tra loro, in ordine al reato di cui sopra alla pena di euro 2.250,00 di multa ciascuno, così determinata:

- la pena base mesi 2 di reclusione;
- pena ridotta per la scelta del rito ex art 459 comma 2° c.p.p in mesi 1 di reclusione (1/2 della



- pena detentiva sostituita ai sensi dell'art.53 L.689/1981 in Euro 2.250,00 di multa (giorni 30 x 75 Euro per ciascun giorno ai sensi dell'art.459 commalbis c.p.p. = Euro 2.250,00);

rilevato

che, nei procedimenti sopra indicati, l'imputato è privo di difensore;

ritenuta

la necessità di nominare un difensore d'ufficio all'imputato;

atteso

che l'Ufficio centralizzato istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, interpellato, ha comunicato il nominativo dell'avv.

visto l'articolo 97 c.p.p. e le relative disposizioni d'attuazione

nominata

difensore d'ufficio l'avv. sopraindicato:

AVVERTE

- che l'imputato può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro lo spazio della notifica del decreto, o dichiarazione da depositare nella Cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interpellato si trova;
- che l'imputato può chiedere, con l'opposizione, l'emissione di decreto che dispone il giudizio ovvero di giudizio abbreviato (art. 430,443 c.p.p.) o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. o la messa alla prova o presentare, ove ne ricorrano i presupposti, istanza di omnia o ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p. art. 419 bis;
- che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore a suo scelta, durante il termine per proporre opposizione, o la facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria, degli atti del fascicolo (Art. 310 bis c.p.p. art. 371/373);
- che l'imputato può, se non sia stato avvisato prima, deve dichiarare o aleggare il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, entro il termine di cui all'art. 371 bis del codice di procedura penale, con dichiarazione resa nella cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interpellato si trova o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione in duplice esemplare da notario, da persona cui ricata o dal difensore, con avvertenza che, in caso di mancata o insufficiente comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o nella elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato (Art. 161 c.p.p.);

ORDINA

1. La comunicazione del presente decreto al querelante e alle persone civilmente obbligate per la pena pecuniaria;
2. L'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 26.10.2020

IL GIUDICE
Dott. Stefano Donadeo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 OTT. 2020

Il Funzionario Giudiziario

